



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 03/02/2006**

Bollettino regionale

DISEGNO DI LEGGE 5 ottobre 2005 e 17 gennaio 2006, n. 2

"Istituzione del parco naturale regionale 'Isola di S.Andrea e litorale Punta Pizzo'"

Relazione illustrativa

In attuazione della L.r. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia", il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la preconferenza per l'area naturale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", sita nel Comune di Gallipoli ed individuata dalla stessa legge regionale all'art. 5 scheda C3.

La preconferenza ha l'obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all'art.22, comma 1, della legge 394/91 (legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla preconferenza sono stati invitati: l'Amministrazione Provinciale di Lecce, l'Amministrazione Comunale di Gallipoli, le competenti Amministrazioni dello Stato, i Consorzi di Bonifica, le associazioni agricole, imprenditoriali e protezionistiche. Gli incontri svolti hanno portato alla elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge.

Successivamente all'adozione dello schema di disegno di legge da parte della Giunta Regionale e alla sua notifica alle amministrazioni interessate, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto a convocare, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n. 19/97, la Conferenza dei servizi, che si è tenuta in data 27.01.2005 con la partecipazione di Comune di Gallipoli e Provincia di Lecce, con esito complessivamente favorevole.

Quindi in data 07.11.05 è stato sentito il parere del Comitato Tecnico scientifico, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 6.

Il presente schema di disegno di legge istituisce l'area naturale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" (art. 1) classificandola come Parco Naturale Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a), della L.r. 19/97, la denomina Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" e la delimita riportando, su cartografia in scala 1:25.000, la perimetrazione approvata, in sede di preconferenza, assieme al documento di indirizzo.

Sull'intero territorio varranno, a partire dall'adozione del d.d.l. da parte della Giunta regionale, le norme di salvaguardia provvisorie di cui all'art. 8 della L.r. 19/97 ed all'art. 6 della L. 394/91, come riprese nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale.

All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione del Parco, dal momento della sua istituzione.

L'art. 3 prevede che la gestione del Parco sarà affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette

della Provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dell'art. 5 della L.r. 25/02. È altresì previsto che, in caso di gravi inadempienze dell'Ente nella gestione del Parco, si possa far luogo al commissariamento dell'Ente stesso.

L'art. 4 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Fino all'adozione del Piano Territoriale del Parco, sarà possibile, da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, concedere deroghe ad alcune norme di salvaguardia esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali potrà concedere le suddette deroghe, sentito il Comune di Gallipoli, fino alla costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione, e, d'intesa con l'Ente gestore, nel periodo intercorrente fra la costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente e l'adozione, da parte dello stesso, del Piano Territoriale del Parco.

Gli articoli 5-6-7-8 descrivono gli strumenti di attuazione di cui l'Ente di gestione dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno del Parco. L'Ente di gestione, dal momento dell'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno del Parco (art. 9); fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione rilascerà parere obbligatorio. Inoltre, dalla data di costituzione dell'Ente di gestione e fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, le deroghe, così come riportato precedentemente, saranno rilasciate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ambiente, d'intesa con l'Ente di gestione.

Gli articoli 10 e 11 regolano, rispettivamente, le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia e gli indennizzi che l'Ente di gestione dovrà risarcire ai proprietari per eventuali danni economici causati alle attività agro-silvo-pastorali. L'art. 12 regola la sorveglianza del Parco, che dovrà essere garantita tramite personale dell'Ente di gestione e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio.

La vigilanza (art. 13) sulla corretta attuazione della legge istitutiva spetta alla struttura prevista dall'art. 23 della L.r. 19/97.

Nelle aree ricomprese nella Zona di Protezione Speciale "Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea" (pSIC-ZPS IT9150015), contigue al perimetro del Parco, vigono alcune delle norme di salvaguardia previste per il Parco stesso (art. 14). L'Unione Europea impone un obbligo di tutela delle Z.P.S. da parte degli Stati membri; l'adempimento di tale obbligo è, in questo caso, particolarmente urgente, vista la decisione di escludere parte della Z.P.S. dall'istituenda area protetta regionale.

Con l'art. 15 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza.

È prevista (art. 16), nelle more della costituzione dell'Ente di gestione, la gestione provvisoria del Sindaco di Gallipoli, che costituirà allo scopo un'Autorità di Gestione Provvisoria.

Il Dirigente dell'Ufficio Il Dirigente del  
Parchi e R.N. Settore Ecologia  
Ing. Francesca Pace dott. Luca Limongelli

L'Assessore all'Ecologia  
prof. Michele Losappio

## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Parco Naturale Regionale  
"Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo"

## INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Gestione

Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

Articolo 5 - Strumenti di attuazione

Articolo 6 - Piano territoriale dell'area naturale protetta

Articolo 7 - Piano Pluriennale Economico Sociale

Articolo 8 - Regolamento

Articolo 9 - Nulla osta e pareri

Articolo 10 - Sanzioni

Articolo 11 - Indennizzi

Articolo 12 - Sorveglianza del territorio

Articolo 13 - Vigilanza

Articolo 14 - Zona di Protezione Speciale

Articolo 15 - Norme finanziarie

Articolo 16 - Disposizioni transitorie

Articolo 1

Istituzione dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo".

2. I confini della Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" ricadente sul

territorio del Comune di Gallipoli, è riportata nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Lecce, presso l'Amministrazione comunale di Gallipoli e presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'art. 3.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi, prima della costituzione dell'Ente di Gestione di cui all'art. 3, a cura dell'Amministrazione comunale di Gallipoli con apposito finanziamento della Regione.

## Articolo 2

### Finalità

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

## Articolo 3

### Gestione

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. R. 19/97 la gestione del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" è affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della Provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. 25/02.

2. In caso di gravi inadempienze pedonali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore all'Ambiente e previa deliberazione della Giunta stessa, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di Gestione e alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostruzione degli organi disciolti.

## Articolo 4

### Norme generali di tutela

#### del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti

naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n.394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 6 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati cosa come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boccate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano Territoriale di cui all'art.6, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Potranno inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento Aziendale redatto a norma del reg. CEE 1257/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio Parchi e R. n. della Regione, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, attraverso l'accesso con manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e succ. mod. e int.

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di

caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.

## Articolo 5

### Strumenti di attuazione

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", l'Ente di gestione di cui all'articolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/97;
- b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/97;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/97.

## Articolo 6

### Piano territoriale dell'area naturale protetta

1. Il Piano territoriale del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo, deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive; O indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

2. Le procedure per 1 a formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della LR. 19/97.

## Articolo 7

### Piano Pluriennale Economico Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Lecce, organo dell'Ente di gestione di cui all'art. 3, con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. 19/97.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni

culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria,

3. Il Piano Pluriennale Economico Sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione, contestualmente alla formazione del Piano di cui all'art. 6.

#### Articolo 8

##### Regolamento

1. Il regolamento, predisposto ed approvato con le modalità previste dall'art. 11 della L. 394/91, ha la funzione di disciplinare, anche in deroga dei divieti di cui all'art. 4, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

#### Articolo 9

##### Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte.

Decorso infruttuosamente il termine di cui innanzi, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, devono comunque essere compatibili con le finalità di cui all'art. 2.

3. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

#### Articolo 10

##### Sanzioni

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge 394/91.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 258,22.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa

da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera A comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 10.329,13.

8. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.4, comma 2, comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art.4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 566,00 ad un massimo di Euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall' Ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L. 394/91.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

12. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art 8 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Parco.

## Articolo 11

### Indennizzi

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nel Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", sono "opti direttamente dall'Ente di gestione di cui all'art. 3, facendovi fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'art. 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro 120 giorni dalla data della denuncia

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

## Articolo 12

### Sorveglianza del territorio

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri Enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Lecce.

3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/91.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998 n.27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

## Articolo 13

### Vigilanza

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della LR. 19/97.

## Articolo 14

### Zona di Protezione Speciale

1. Le norme di cui agli artt. 4,10,11,12 e 13 si applicano anche alle aree della designata Zona di Protezione Speciale "Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea" (IT9150015) non comprese nei confini descritti dall'art.1, comma 2.

2. Con successivo regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale preciserà le modalità applicative della disposizione di cui al precedente comma,

## Articolo 15

### Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in Euro 50.000,00 sono a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

## Articolo 16

### Disposizioni transitorie

1. Nelle more della costituzione dell'Ente di gestione di cui all'art. 3, la gestione del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" è affidata provvisoriamente al Sindaco del Comune di Gallipoli, che istituisce una Autorità di gestione provvisoria.

2. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione della Parco, seguono la destinazione di questa e, pertanto, andranno a confluire nel patrimonio dell'Ente di Gestione non appena lo stesso sarà stato costituito.

3. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore all'Ambiente può nominare un commissario che sostituisce l'Autorità di gestione provvisoria sino alla costituzione dell'Ente di gestione di cui all'art. 3.

---